

N. 15649= di repertorio
N. 319= di raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELLA FONDAZIONE APOSTOLICA
MODIFICA DELLO STATUTO - REPUBBLICA ITALIANA**

Il dodici maggio millenovecentonovantacinque
12 maggio 1995

In Grosseto, via del Commendone 35 a/b sono le ore 15,50.

Avanti a me Dr. Bruno Gaudieri, notaio in Grosseto, iscritto al Collegio Notarile di Grosseto, con studio in Viale Matteotti n.8, è presente il Signor CAPECCHI Franco, nato a Pistoia il 25 settembre 1933, ivi domiciliato in Viale G. Mazzini n. 25, ministro di culto, nella qualità di Presidente dell' Esecutivo Nazionale (Consiglio Direttivo) della "FONDAZIONE APOSTOLICA" (Ente Patrimoniale della Chiesa Apostolica in Italia), con sede in Grosseto via del Commendone 35 a/b, ove domicilia per la carica, ente riconosciuto come persona giuridica iscritta presso il Tribunale di Grosseto al n.167 dell' apposito registro, codice fiscale 80011320530. Il medesimo, della cui identità personale io notaio sono certo, rinunzia con il mio consenso alla assistenza dei testimoni e mi richiede di redigere il verbale dell' Assemblea straordinaria del Consiglio Nazionale della suddetta Fondazione convocata in questo luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica degli artt.10 e 14 dello statuto;
2. Varie ed eventuali.

Il costituito Signor Franco Capecchi assume la presidenza dell' Assemblea e quindi constata e dichiara che:

- l' Assemblea è stata regolarmente convocata;
- sono presenti n. trentasette (37) componenti su n. quarantotto (48) pastori costituenti il Consiglio Nazionale, come da elenco a parte che sottoscritto dal presidente sarà esibito nelle sedi competenti;
- sono presenti i signori Capecchi Franco, Presidente, Landi Elia, Vice Presidente, Roberto Mazzeschi, Giuliano Giorgi, Maurizio Mechilli, componenti del Consiglio Direttivo;
- sono presenti i signori: Mario Ciacci Presidente, Pierpaolo Cirone e Filippo Mencarelli, componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Pertanto dichiara l' assemblea validamente costituita e la invita a discutere e deliberare sull' ordine del giorno sopra riportato.

Prende la parola lo stesso Presidente il quale invita l' Assemblea a modificare gli artt.10 e 14 dello statuto al fine di adeguarlo alle direttive impartite dal Ministero dell' Interno in tema di enti di culto.

A tal fine sottopone all' Assemblea un nuovo testo di statuto, contenente la nuova formulazione degli artt. 10 e 14.

L' Assemblea senza discussione e con voto unanime

DELIBERA

- la modifica degli artt. 10 e 14 dello statuto, di cui alla nuova formulazione dello statuto sociale, che viene allegato sotto la lettera "A" al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Null' altro essendo da deliberare, nessuno chiedendo la parola, il presidente scioglie la seduta alle ore 16,10 previo incarico da parte di tutti i presenti al Presidente di sottoscrivere, con me Notaio, il presente verbale. La parte mi dispensa dalla lettura dell' allegato.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che scritto da persona di mia fiducia con mezzi elettronici e da me completato a mano su un foglio per tre facciate è stato da me letto alla parte.

F.to – *Past. Franco Capecchi, Presidente*

F.to - *Dr. Bruno Gaudieri, notaio*

Allegato “A” al n. 319 di RACCOLTA

STATUTO

della “**Fondazione Apostolica**” (Ente patrimoniale della Chiesa Apostolica in Italia).

Articolo 1

E' costituita la “Fondazione Apostolica” (Ente patrimoniale della Chiesa Apostolica in Italia), che rappresenta la Chiesa Apostolica in Italia nei rapporti civili ed amministrativi con le Autorità nazionali italiane, ed è costituita ai sensi dell'articolo 2 della Legge 24 giugno 1929 numero 1159, degli articoli 10 e 11 del R. D. 28 febbraio 1930 n. 289, e della legge 6 aprile 1933 n.455.

Articolo 2

La sede della “Fondazione Apostolica” (Ente patrimoniale della Chiesa Apostolica in Italia), è in Grosseto a via del Commendone numero 35 a/b.

Può aprire sedi secondarie in Italia ed all'estero.

Articolo 3

La durata della “Fondazione Apostolica” (Ente patrimoniale della Chiesa Apostolica in Italia) è illimitata.

Articolo 4

Lo scopo della “Fondazione Apostolica” (Ente patrimoniale della Chiesa Apostolica in Italia) è:

1 - l'esercizio prevalentemente di opere di culto, e, senza fine di lucro, opere di istruzione, educazione, assistenza in tutte le sue varie forme; opere di beneficenza rispondenti alle particolari esigenze dei tempi e dei luoghi in campo nazionale;

2 - la conservazione, gestione, acquisizione di tutti i beni, mobili ed immobili, accessioni, pertinenze e diritti ad essi relativi, donati e da donare, comprati e da comprare, facenti capo agli organi, enti, ed opere di cui al n. 1;

3 - la costituzione, estensione, rinuncia, assunzione di diritti ed obblighi a favore e contro persone fisiche o giuridiche, associazioni, comitati enti di fatto oltre che a proprio favore;

4 - la costituzione, conservazione, gestione, accrescimento dei capitali e dei fondi economici e finanziari istituiti o da istituire per gli organi, enti, opere, persone fisiche e giuridiche facenti parte della Chiesa Apostolica in Italia o ad essa collegati e di quelle di cui ne venga fatta espressa richiesta.

Articolo 5

Il patrimonio della “Fondazione Apostolica” (Ente patrimoniale della Chiesa Apostolica in Italia) è costituito da deposito bancario di Lire 35.000.000.= (trentacinquemilioni) e dall'immobile del Centro Nazionale di via del Commendone 35 a-b, del valore di circa Lire 725.880.000= (settecentoventicinquemilioniottocentoottantamila), secondo l'U. T. E. di Grosseto, nonché da altri beni immobili, mobili, depositi bancari, titoli, rendite patrimoniali ed altro in possesso o che perverranno a seguito di donazioni, eredità, legati, contribuzioni volontarie, offerte anche a favore delle varie opere cui si provvede, e/o acquisti in genere.

La “Fondazione Apostolica” (Ente patrimoniale della Chiesa Apostolica in Italia) provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio.

L'Esecutivo Nazionale (Consiglio Direttivo) provvede all'investimento del denaro che perviene all' “Ente Patrimoniale” nel modo che ritiene più sicuro e redditizio.

Articolo 6

L'esercizio finanziario della “Fondazione Apostolica” (Ente patrimoniale della Chiesa Apostolica in Italia) ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 7

Sono organi della “Fondazione Apostolica” (Ente patrimoniale della Chiesa Apostolica in Italia):

- Il Consiglio Nazionale (Assemblea)
- l'Esecutivo Nazionale (Consiglio Direttivo);
- il Presidente dell'Esecutivo Nazionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 8

Il Consiglio Nazionale (Assemblea) è l'organo deliberativo della “Fondazione Apostolica” (Ente patrimoniale della Chiesa Apostolica in Italia) ed è costituito dai pastori della Chiesa Apostolica in Italia, i quali vi partecipano di diritto, sino a che non vengano collocati a riposo o revocati dall'Ufficio in conformità delle norme confessionali della Chiesa stessa.

Il numero dei suoi componenti è variabile.

Il Consiglio Nazionale (Assemblea) è convocata dall'Esecutivo Nazionale (Consiglio Direttivo) nella sede della “Fondazione Apostolica” (Ente patrimoniale della Chiesa Apostolica in Italia), o in altro luogo, purché in Italia, almeno una volta all'anno entro il 31 maggio di ogni anno per l'approvazione del bilancio o quando se ne ravvisa la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei pastori componenti il Collegio Nazionale (Assemblea).

Quest'ultimo è presieduto dal Presidente, legale rappresentante della “Fondazione Apostolica” (Ente patrimoniale della Chiesa Apostolica in Italia) ed, in caso di impedimento, da chi ne fa le veci, o dal pastore eletto dal Consiglio Nazionale (Assemblea).

Il Presidente nomina un segretario.

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale (Assemblea) devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o risultare da verbale ricevuto dal notaio se le deliberazioni comportino modifiche dello statuto o dell'atto costitutivo dell'Ente Patrimoniale.

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale (Assemblea) sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei pastori componenti il Consiglio Nazionale (Assemblea). In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei pastori intervenuti.

Sono ammesse le deleghe nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente legislazione.

Nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti l'Esecutivo Nazionale (Consiglio Direttivo) non hanno voto.

Articolo 9

Al Consiglio Nazionale (Assemblea) spetta:

- a) approvare il bilancio;
- b) dettare le direttive generali per il funzionamento e l'espansione della "Fondazione Apostolica" (Ente patrimoniale della Chiesa Apostolica in Italia);
- c) nominare e revocare i membri dell'Esecutivo Nazionale (Consiglio Direttivo);
- d) nominare e revocare i membri del Collegio dei revisori dei conti;
- e) ratificare le decisioni prese in seduta straordinaria dell'Esecutivo Nazionale (Consiglio Direttivo);
- f) deliberare modifiche all'atto costitutivo od allo statuto;
- g) deliberare sull'estinzione della "Fondazione Apostolica" (Ente patrimoniale della Chiesa Apostolica in Italia) e sulla devoluzione del patrimonio a seconda dell'articolo 16.

Articolo 10

La "Fondazione Apostolica" (Ente patrimoniale della Chiesa Apostolica in Italia) è amministrata dall'Esecutivo Nazionale (Consiglio Direttivo) composto da un Presidente, un vice Presidente, e da tre membri che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I nomi di detti componenti, con la menzione delle loro mansioni, ed ogni altro successivo mutamento per qualsiasi causa, sono tempestivamente comunicati dall'Autorità Tutoria.

L'Esecutivo Nazionale (Consiglio Direttivo) sceglie tra i suoi membri il Presidente e chi ne fa le veci, ambedue debbono essere cittadini italiani.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza e di impedimento non temporaneo per qualsiasi causa di un membro dell'Esecutivo Nazionale (Consiglio Direttivo) deve essere convocato il Consiglio Nazionale (Assemblea) perché provveda all'integrazione dell'Esecutivo Nazionale (Consiglio Direttivo).

Quest'ultimo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta motivata da almeno due dei suoi membri; comunque almeno due volte all'anno entro il 31 marzo ed il 30 settembre, e per redigere il bilancio.

Le sedute si tengono normalmente a Grosseto.

Il presidente, però, ha facoltà di convocarle eccezionalmente in altro luogo purché in Italia.

Le deliberazioni dell'Esecutivo Nazionale (Consiglio Direttivo) sono valide se prese con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Per le votazioni, valide per l'approvazione di qualsiasi incarico, è necessario il voto pari al cinquanta per cento (50%) più uno dei presenti del Consiglio competente, senza calcolare le frazioni.

Le votazioni avverranno per alzata di mano. Si terranno a scrutinio segreto, quando si tratti di nominare od eleggere persone fisiche.

Articolo 11

L'Esecutivo Nazionale (Consiglio Direttivo) amministra il patrimonio dell'Ente Patrimoniale per il raggiungimento dei fini particolari di esso, compiendo tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione; esso attua le delibere del Consiglio Nazionale, tiene un inventario analitico di tutte le proprietà immobiliari, conserva in archivio gli atti pubblici e privati che riguardano l'Ente Patrimoniale, e alla fine dell'anno ne aggiorna lo stato patrimoniale.

Lo stesso Esecutivo Nazionale (Consiglio Direttivo) tiene il ruolo di tutti i dipendenti dell'Ente Patrimoniale, vigila sul buon andamento patrimoniale delle Chiese locali italiane, e provvede altresì a fornire personale agli istituti di istruzione e beneficenza che dall'Ente Patrimoniale dipendono e sui quali ha poteri di vigilanza a norma dei loro speciali regolamenti; acquista beni immobili, accetta donazioni ed eredità, consegua legati, aliena beni a trattativa privata, a licitazione privata, a pubblici incanti, permuta beni, affranca censi e canoni, accende mutui, presta fidejussioni anche a favore di terzi, atterra piante di alto fusto, riscuote ed impegna capitali, loca immobili anche oltre i nove anni, fa fronte alle liti, sia attive che passive, attinenti alla consistenza patrimoniale dell'Ente Patrimoniale, chiede se necessaria l'autorizzazione all'Autorità Tutoria.

E' compito dello stesso Esecutivo Nazionale (Consiglio Direttivo):

- mantenere ed aggiornare i libri contabili ed amministrativi;
- redigere il bilancio;
- nominare, trasferire, licenziare impiegati e dipendenti in genere, stabilire stipendi, compensi, indennità.

Per la gestione straordinaria dell'Ente Patrimoniale occorre successivamente sottoporre la relativa delibera alla ratifica del Consiglio Nazionale (Assemblea).

Articolo 12

L'esercizio finanziario della "Fondazione Apostolica" (Ente patrimoniale della Chiesa Apostolica in Italia), si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'Esecutivo Nazionale (Consiglio Direttivo) deve provvedere come sopra detto alla redazione del bilancio economico (bilancio consuntivo e bilancio di previsione) da sottoporre al Consiglio Nazionale (Assemblea) nell'assemblea che si tiene ogni anno dopo la chiusura dell'esercizio finanziario.

L'approvazione del bilancio è fatta da tutti i componenti del Consiglio Nazionale con voto personale pubblico per alzata di mano a maggioranza assoluta dei membri presenti del medesimo.

Qualora non si raggiunga il quorum si delibera in seconda convocazione a maggioranza relativa dei presenti stessi.

Articolo 13

Il Presidente dell'Ente Patrimoniale è il legale rappresentante dell'Ente stesso.

Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Ente Patrimoniale di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di urgenza prende anche le deliberazioni che spetterebbero all'Esecutivo Nazionale (Consiglio Direttivo) salvo a riferire, per la ratifica, alla sua prima adunanza.

Convoca l'Esecutivo Nazionale (Consiglio direttivo) ed il Consiglio Nazionale (Assemblea), che presiede.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio (Assemblea) e dall'Esecutivo Nazionale (Consiglio Direttivo).

Esercita la vigilanza sui collaboratori a qualsiasi livello e in qualsiasi sede.

Articolo 14

Il vice Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni, ogni qual volta questi impedito di disimpegnare il suo ufficio per assenza o per malattia.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

I componenti dell'Esecutivo Nazionale dovranno accertare l'assenza del Presidente e giustificare i motivi.

Articolo 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, e due supplenti, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; sono nominati dal Consiglio Nazionale (Assemblea) a maggioranza relativa, nell'ambito dei suoi componenti.

Il Collegio sceglie tra i suoi membri il Presidente.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di impedimento non temporaneo per qualsiasi causa di un sindaco effettivo subentra il supplente più anziano.

Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocato il Consiglio Nazionale (Assemblea) perché provveda all'integrazione del Collegio Medesimo.

I membri di tale organo, singolarmente e collegialmente esercitano le più ampie facoltà di controllo dell'Amministrazione dell'Ente e della regolare tenuta della contabilità; partecipano di diritto a tutte le sedute del Consiglio Nazionale (Assemblea) e dell'Esecutivo Nazionale (Consiglio Direttivo), senza diritto di voto.

I revisori debbono annualmente esaminare i rendiconti, che sono presentati con le rispettive relazioni, al Consiglio Nazionale (Assemblea) per l'approvazione.

Articolo 16

Nel caso di estinzione della "Fondazione Apostolica" (Ente Patrimoniale della Chiesa Apostolica in Italia) sia per scioglimento che per esaurimento dello scopo per cui è stata creata, il patrimonio dell'Ente sarà devoluto ad altre opere od istituzioni cristiane evangeliche operanti in Italia, secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale (Assemblea), con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti.

Articolo 17

Il presente statuto non può essere modificato che su proposta motivata dall'Esecutivo Nazionale (Consiglio Direttivo), o di almeno cinque componenti del Consiglio Nazionale (Assemblea).

Per l'approvazione è necessaria la presenza dei tre quinti dei componenti del consiglio Nazionale (Assemblea) ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni successivo mutamento all'atto costitutivo o allo statuto, è comunicato all'Autorità tutoria.

Articolo 18

Per quanto non stabilito dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

F.to - Franco Capecchi, Presidente

F.to - Dr. Bruno Gaudieri, Notaio

**Registrato a Grosseto il 24 maggio 1995 – Mod I, n° 950: L. 154.000 tras. //; INVIM //;
Iscritto al Tribunale di Grosseto al N° 167 Registro Persone Giuridiche, il 14/6/1995**

Dr. Bruno Gaudieri, Notaio

Viale Matteotti 8 – 58100 Grosseto

Tel. 0564 414804 – 0564 24234 – 0564 29421

